


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:

dott. Cesare	LA FARINA	Presidente
dott. Angelo Michele	IANNUZZI	Vice Presidente
dott. Dante	RENDA	Componente
dott. Vittorio	LOVERRE	"
dott. Renato	GRANATA	"
dott. Giuseppe	COLETTI	"
dott. Eleuterio	CALCAGNI	"
dott. Donato	GABRIELI	"
dott. Giuseppe	FACCINI	"
dott. Antonio	PEPPE	"
dott. Gaetano	CAROTENUTO	"
dott. Ruggiero	SANDULLI	"
dott. Ignazio	BAVIERA	"
dott. Salvatore	BUFFONI	"
dott. Franco	BILE	"
dott. Arnaldo	DESIDERIO	"
dott. Domenico	CIAMPI	"
dott. Angelo	LERRO	"
dott. Salvatore	CRIMALDI	"
dott. Giuseppe	GIUFFRIDA	"
dott. Marco	DI MARCO	"
dott. Leo	PICCININNI	"

Riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 28 1^comma limitatamente alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali", 35 1^comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque" e 2^comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque", e 37 limitatamente alle parole "dagli altri enti", della legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che il 14 gennaio 1981 nella cancelleria di questa Corte Suprema gli undici cittadini italiani Romanelli Stefano, Rinaldi Enrico, Midulla Maria Grazia, Mancino Leonardo, Cavallari Maria, Fabbri Maurizio Roberto, De Petris Loredana, De Angelis Spada Marco, Catelani Carlo, Zandri Maurizio Claudio, Castiglione Morelli Paquale (meglio specificati in verbale) dopo aver documentato la loro qualità di elettori, hanno dichiarato di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione e agli artt. 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli articoli 28, 1^comma limitatamente alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali", 35, 1^comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque" e 2^comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque", e 37 limitatamente alle parole "dagli altri enti", della legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27.5.1970?".


- che l'annuncio di tale iniziativa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 15 gennaio 1981;

- che successivamente, il 14 maggio 1981 i promotori Castiglione Morelli Pasquale, De Angelis Spada Marco e Catelani Carlo, riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale del 14 gennaio 1981, hanno presentato formale richiesta del referendum sopra indicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni n. 44 scatole -nelle quali hanno dichiarato racchiusi fogli contenenti n. 719.784 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati, tutte corredate delle relative certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

-che, con analoghe modalità, il successivo giorno 15 maggio 1981 gli stessi promotori Castiglione Morelli Pasquale, De Angelis Spada Marco e Catelani Carlo hanno depositato un'altra scatola nella quale hanno dichiarato essere contenuti fogli con altre 14.164 firme di elettori, corredate delle relative certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

-che con decreto del Primo Presidente in data 7 luglio 1981 si è provveduto alla costituzione della Segreteria dell'Ufficio e all'assegnazione allo stesso di personale ausiliario;

-che nella seduta del 1.10.1981 questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni per ottenere la maggior precisione possibile dei calcoli da farsi ha richiesto al Signor Primo Presidente di essere autorizzato ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978 n. 199 ad avvalersi della collaborazione del Centro Elettronico di documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, nonchè dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto;



-che l'autorizzazione è stata concessa con decreti del Primo Presidente in data 7 e 20 ottobre 1981;

-che dal 1 al 7 ottobre 1981 l'Ufficio Centrale ha proceduto all'apertura delle scatole ed all'identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che sono stati poi ricollocati in altrettante scatole, debitamente numerate e sigillate;

-che le operazioni di verifica relative a due proposte referendarie, tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 settembre 1981, si sono svolte ed esaurite nel periodo dall'8 ottobre al 1 dicembre 1981;

-che il referendum in esame, conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico, ha raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni regolari richiesto dalla legge;

-che quindi l'operazione può dichiararsi chiusa, non essendovi materia per gli ulteriori adempimenti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970;

-che, pertanto, si dà atto:

a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;

b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;

c) che entrambi i depositi-effettuati in giorni immediatamente successivi - hanno rispettato il termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;

d) che la richiesta di abrogazione degli articoli 28 1° comma limitatamente alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionale", 35 1° comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque" e 2° comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque", e 37 limitatamente alle parole "dagli altri enti", della legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" era stata regolarmente formulata e

trascritta su ciascun foglio;

e) che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla legge;

considerato che il compito dell'Ufficio Centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

-che relativamente all'oggetto del referendum, qualora non vi sia questione di concentrazione con altri referendum, spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale;

-che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum;

-che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, nè pronunce di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI


letti gli artt. 75 della Costituzione, e 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni;

L'Ufficio Centrale per il referendum

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

" Volete che siano abrogati gli articoli 28, 1° comma limitatamente alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali", 35, 1° comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque" e 2° comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque", e 37 limitatamente alle parole "dagli altri enti", della legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27.5.1970?".



DICHIARA

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum

DISPONE

-Che la presente ordinanza sia comunicata:

al Presidente della Repubblica;

ai Presidenti delle Camere;

al Presidente del Consiglio dei Ministri;

al Presidente della Corte Costituzionale;

e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito ai presentatori della richiesta Castiglione Morelli Pasquale, De Angelis Spada Marco e Catelani Carlo.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il giorno 11 dicembre 1981.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il giorno 11 dicembre 1981.



IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA
(Cataldo ALESSANO)